Direzione Centrale Pensioni

Corso di formazione in videoconferenza su:

«Ape sociale e benefici pensionistici per i lavoratori precoci di cui alla legge di Bilancio» 2017

Roma, 22 Giugno 2017

APE SOCIALE E BENEFICI PENSIONISTICI PER I LAVORATORI PRECOCI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017



INTRODUZIONE



«APE SOCIALE»



«BENEFICIO PER LAVORATORI PRECOCI»



FLUSSO APE SOCIALE E BENEFICIO PER LAVORATORI PRECOCI

APE SOCIALE E BENEFICI PENSIONISTICI PER I LAVORATORI PRECOCI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017



INTRODUZIONE

- 1. Principi Legge 11 dicembre 2016 n. 232
- 2. «Ape Sociale»
- 3. «Beneficio per Lavoratori Precoci»

INTRODUZIONE

Principi Legge 11 dicembre 2016 n. 232



PRINCIPI

Sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2016 n. 232. Flessibilità ed Equità sono i principi seguiti per l'implementazione degli interventi, con il fine ultimo di ottimizzare e migliorare il dialogo sociale per una strutturale sistema riforma del contributivo.

1 FLESSIBILITÀ

Libertà di scelta adeguata allo schema previdenziale

² EQUITÀ

- > Attuariale: salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica ed il rapporto tra generazioni
- Sociale: Lavoratori precoci, usuranti, senza ammortizzatori e redditi bassi

INTRODUZIONE

«Ape Sociale»



L'Ape Sociale è una misura sperimentale prevista dalla legge di Bilancio 2017 per il periodo da 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Questa misura prevede un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'INPS in favore di soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, а domanda. fino al raggiungimento dell'età prevista per pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.



PLATEA POTENZIALE

L'APE Sociale è interamente a carico dello Stato e sarà in vigore, in via sperimentale, dal 01/05/2017 al 31/12/2018

55.000 Beneficiari ²⁰¹⁷ 35.000

2018 20.000

LIMITI DI SPESA

L'APE Sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016.



INTRODUZIONE

«Beneficio per Lavoratori Precoci»



Il beneficio introdotto dalla legge di bilancio 2017 e destinato ai lavoratori c.d. «precoci» è una misura introdotta decorrere dal 1° maggio 2017, che prevede una riduzione a 41 anni del requisito contributivo in favore dei soggetti che abbiano almeno 12 mesi di ΊI contribuzione precedenti compimento del 19° anno di età e che si trovino in determinate condizioni individuate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.



PLATEA POTENZIALE

La riduzione del requisito contributivo previsto per determinate categorie di beneficiari decorre dal 01/05/2017

31.000 annui
Beneficiari

Precoci 25.000

Usuranti 6.000



LIMITI DI SPESA

Il beneficio di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è soggetto ai limiti di spesa annuali di cui al comma 203 della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Milioni €

APE SOCIALE E BENEFICI PENSIONISTICI PER I LAVORATORI PRECOCI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

«APE SOCIALE»

Illustrazione dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di Bilancio 2017 cosiddetta "APE sociale"

- 1. Definizione
- 2. Beneficiari
 - 1. Gestioni Interessate
 - 2. Requisiti e Condizioni Soggettive
 - 3. Lavori Gravosi
 - 4. Anzianità Contributiva
- 3. Cause di Incompatibilità

APE Sociale Definizione



COS'È

L'Ape Sociale è un'indennità a carico dello Stato che accompagna i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti dall'art. 24, co.6 della legge 214 del 2011.

La misura sperimentale, prevista dalla legge di Bilancio 2017 per il periodo che va dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuta a soggetti in determinate condizioni, in possesso di un requisito anagrafico minimo e di una determinata anzianità contributiva

Beneficiari: Gestioni Interessate



GESTIONI INTERESSATE

Il beneficio può essere richiesto dagli iscritti all'Assicurazione Generale

Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione

Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Beneficiari: Requisiti e Condizioni Soggettive



REQUISITI & CONDIZIONI

- > Residenza in Italia
- > No titolari di un trattamento pensionistico diretto
- > Età Anagrafica minima pari a 63 anni
- Anzianità contributiva pari a 30/36 anni
- Condizioni Soggettive:
 - Disoccupazione
 - B Assistenza a soggetto con handicap grave
 - c Invalidità uguale o superiore al 74%
 - Svolgimento di lavori c.d. «gravosi»
- Cessazione dell'attività lavorativa
 (dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero)

Beneficiari: Requisiti e Condizioni Soggettive



CONDIZIONI SOGGETTIVE

- Stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni giusta causa, risoluzione consensuale (procedura di cui all'art.7 della L. 604/1966). Aver concluso da almeno 3 mesi di godere della prestazione per disoccupazione
- Assistenza da *almeno sei mesi* del coniuge, persona unita civilmente, parente di primo grado conviventi con *handicap in situazione di gravità* ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
- Lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, che risultino svolgere o aver svolto in Italia, *per almeno sei anni, in via continuativa,* una o più *attività lavorative* particolarmente pesanti (c.d. *«lavoratori gravosi»)*

Requisito Contributivo

Almeno 30 anni

Almeno 36 anni

Beneficiari: Lavori Gravosi



LAVORI PARTICOLARMENTE PESANTI...

Allegato A DPCM 23/05/2017, n. 88

- a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- b) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- c) Conciatori di pelli e di pellicce
- d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
- f) Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- h) Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori dell'asilo nido
- i) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- I) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Beneficiari: Lavori Gravosi



...ALMENO SEI ANNI IN VIA CONTINUATIVA ...

Ai sensi dell' art. 53 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, le attività c.d. «Gravose» si considerano svolte in via continuativa quando:

«Nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione»

Pertanto vi è continuità:

Nel caso in cui l'attività lavorativa sia stata svolta, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza dell'APE sociale

oppure

Nel caso in cui l'attività lavorativa abbia subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi (la continuità in questo caso è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente la decorrenza dell'APE Sociale vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione)

Beneficiari: Lavori Gravosi



...COSA SI INTENDE PER INTERRUZIONI ...

- I periodi di svolgimento di attività diverse da quelle indicate dalla legge e i periodi di inoccupazione
- Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza dell'APE Sociale

Beneficiari: Anzianità Contributiva



ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA 30/36 ANNI

- Ai fini della valutazione del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio si tiene conto di **tutta la contribuzione versata** o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni cui il soggetto è iscritto e rientranti nell'ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta
- Il requisito contributivo non può essere perfezionato **totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri**, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia
- Non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento

APE Sociale Cause di Incompatibilità



CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- 1 Titolarità di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all'estero
- 2 Mancanza della residenza in Italia
- Trattamenti di sostegno al reddito per gli eventi di disoccupazione involontaria, compresa la c.d. ASDI
- 4 Indennizzo per cessazione attività commerciale
- Svolgimento di attività lavorativa da cui derivino redditi annui superiori a € 8.000,00 lordi se derivanti da lavoro dipendente o parasubordinato e 4.800,00 euro lordi se derivanti da lavoro autonomo

APE SOCIALE E BENEFICI PENSIONISTICI PER I LAVORATORI PRECOCI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017



«BENEFICIO PER LAVORATORI PRECOCI»

Illustrazione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'art. 1 commi da 199 a 205 della legge di Bilancio per il 2017

- 1. Definizione
- 2. Beneficiari
 - Gestioni Interessate
 - Requisiti e Condizioni Soggettive
 - Lavori Gravosi
 - Lavoratori Usuranti
 - Anzianità Contributiva
- 3. Cause di Incumulabilità



COS'È

Tra le misure previste dalla legge di Bilancio 2017 rientra la riduzione del requisito contributivo a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma (c.d. «precoci»)

Definizione

Definizione: Status di lavoratore «precoce»



LAVORATORE «PRECOCE»

« [...] che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età [...]»

- La contribuzione obbligatoria è quella espressa in mesi, settimane o giorni riferita all'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le *rispettive discipline vigenti presso* le varie forme assicurative previdenziali
- Sono utili anche i periodi di lavoro all'estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive
- Deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata
- ➤ Il requisito dei 41 anni deve, comunque, essere maturato nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico

Beneficiari: Gestioni Interessate



GESTIONI INTERESSATE

Lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Beneficiari: Requisiti e Condizioni Soggettive



REQUISITI & CONDIZIONI

- Anzianità contributiva pari a 41 anni
- Condizioni Soggettive:
 - A Disoccupazione
 - B Assistenza a soggetto con handicap grave
 - Invalidità uguale o superiore al 74%
 - Svolgimento di lavori c.d. «gravosi»
 - Svolgimento di lavori c.d. «usuranti»
- Cessazione dell'attività lavorativa
 (dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero)





CONDIZIONI SOGGETTIVE

- Stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni giusta causa, risoluzione consensuale (procedura di cui all'art.7 della L. 604/1966). Aver concluso da almeno 3 mesi di godere della prestazione per disoccupazione
- Assistenza da *almeno sei mesi* del coniuge, persona unita civilmente, parente di primo grado conviventi con *handicap in* --- *situazione di gravità* ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- C Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% ---
- Lavoratori dipendenti che risultino svolgere o aver svolto in Italia, per almeno sei anni, in via continuativa, una o più attività lavorative particolarmente pesanti (c.d. «lavoratori gravosi») o usuranti (c.d. «lavoratori usuranti»)

Almeno 41 anni

Requisito Contributivo

Beneficiari: Lavori Gravosi



LAVORI PARTICOLARMENTE PESANTI...

Allegato A DPCM 23/05/2017, n. 88

- a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- b) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- c) Conciatori di pelli e di pellicce
- d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
- f) Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- h) Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori dell'asilo nido
- i) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- I) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Beneficiari: Lavori Gravosi



...ALMENO SEI ANNI IN VIA CONTINUATIVA ...

Ai sensi dell' art. 53 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, le attività c.d. «Gravose» si considerano svolte in via continuativa quando:

«Nei **sei anni precedenti** il momento di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative **non hanno subito interruzioni** per un periodo complessivamente **superiore a dodici mesi** e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel **settimo anno precedente** la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione»

Pertanto vi è continuità:

Nel caso in cui l'attività lavorativa sia stata svolta, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza del Beneficio

oppure

Nel caso in cui *l'attività lavorativa abbia subito interruzioni* non superiori complessivamente a *dodici mesi* (la continuità in questo caso è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente la decorrenza del Beneficio vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione)

Beneficiari: Lavori Gravosi



...COSA SI INTENDE PER INTERRUZIONI ...

- ➤ I periodi di svolgimento di *attività diverse* da quelle gravose indicate dalla legge e i periodi di inoccupazione;
- Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico

Beneficiari: Lavoratori Usuranti



LAVORI USURANTI...

Art.1, commi 1, 2, e 3 del Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67

- a) Lavori in galleria, cava o miniera
- b) Lavori in cassoni ad aria compressa
- c) Lavori svolti dai palombari
- d) Lavori ad alte temperature
- e) Lavorazione del vetro cavo
- f) Lavori espletati in spazi stretti
- g) Lavori di asportazione dell'amianto
- h) Lavori notturni
- i) Lavori addetti alla c.d. «linea catena»

Beneficiari: Lavoratori Usuranti



...ATTIVITÀ LAVORATIVA IN VIA CONTINUATIVA ...

Accedono al beneficio i lavoratori «usuranti» che abbiano svolto una o più delle attività lavorative per una durata pari ad almeno:

- Sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa;
- La metà della vita lavorativa complessiva.

...COMPUTO DEI PERIODI LAVORATIVI

- Si tiene conto **dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa** da parte dell'interessato nelle predette attività, inclusi i periodi di contribuzione obbligatoria integrati da accrediti figurativi.
- Sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Beneficiari: Anzianità Contributiva



ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA

> Almeno 41 anni di contribuzione

I lavoratori precoci possono accedere al beneficio anche avvalendosi della facoltà di cumulo di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dall'articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ricorrendone i relativi requisiti

> Almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età

La contribuzione obbligatoria è quella espressa in mesi, settimane o giorni riferita all'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali

Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all'estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive

Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata.

Il requisito dei 41 anni deve, comunque, essere maturato nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico

Cause di Incumulabilità



INCUMULABILITÀ CON I REDDITI DA LAVORO

A far data dalla sua decorrenza il *trattamento pensionistico* di cui al comma 199 *non* è *cumulabile con redditi da lavoro*, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento



Il trattamento pensionistico è **sospeso** dalla **data di decorrenza** fino a **conclusione** del periodo di tempo per il quale è previsto il **divieto di cumulo** e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate

Cause di Incumulabilità



INCUMULABILITÀ CON ALTRE MAGGIORAZIONI

Il beneficio previsto per i precoci *non* è *cumulabile* con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

SPERANZA DI VITA

Al requisito contributivo ridotto si applicano gli *adeguamenti alla speranza di vita* di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

APE SOCIALE E BENEFICI PENSIONISTICI PER I LAVORATORI PRECOCI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017



FLUSSO APE SOCIALE E BENEFICIO PER LAVORATORI PRECOCI


1. II Flusso

- Invio Domanda di Riconoscimento delle Condizioni
- Istruttoria Domanda di Riconoscimento delle Condizioni e possibili Esiti
- Domanda di Accesso al Beneficio
- Istruttoria Domanda di Accesso al Beneficio
- Erogazione Beneficio
- Cessazione, Annullamento e Revoca Beneficio

2. Approfondimenti



II Flusso





Cosa fare per conseguire l'Ape Sociale

RAPPORTI TRA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DOMANDA DI ACCESSO AL BENEFICIO

INVIO DOMANDA DI RICONOSCIMENTO delle condizioni per l'accesso al beneficio

Finalità Istruttoria

sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del DPCM, anche in via prospettica nonché la presenza di copertura finanziaria

INVIO DOMANDA per l'accesso al beneficio

Finalità Istruttoria

verificare il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

- ✓ ISTRUTTORIA: la definizione della domanda di accesso al beneficio è SUBORDINATA all'esito della domanda di certificazione
- ✓ **TEMPISTICHE PRESENTAZIONE DOMANDE**: il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all'APE sociale contestualmente alla presentazione della domanda di certificazione o nelle more dell'istruttoria della stessa



Invio Domanda di riconoscimento delle condizioni

TERMINI DI PRESENTAZIONE

➤ I soggetti che entro il **31.12.2017** si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

DAL 17 GIUGNO 2017 (entrata in vigore del d.p.c.m. 88/2017) ed entro il 15 luglio 2017

Coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il **31.12.2018**, devono presentare la predetta domanda

DAL 1 GENNAIO 2018 ed entro il 31 marzo 2018. (1 marzo 2018 per i «Lavoratori Precoci»)

➤ Le domande presentate dopo il 15 luglio o il 31 marzo, purché pervenute entro il **30 novembre**, possono essere esaminate nell'anno di riferimento se sussistono risorse finanziarie;



Invio Domanda di riconoscimento delle condizioni

MODALITA'

- ➤ I Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
- ➤ Il cittadino potrà rivolgersi a un patronato oppure potrà compilare direttamente la domanda sul sito inps www.inps.it. (Domande on line Certificazioni).
- Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione. (mess hermes n. 2464 del 15 giugno 2017)



Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

Focus Beneficio Precoci

REQUISITI che devono sussistere alla DATA DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI



Residenza in Italia



Disoccupazione

Conclusione della percezione dell'intera prestazione di disoccupazione

No titolarità trattamento pensionistico

✓ stato disoccupazione / stato di inoccupazione (solo per agricoli)


diretto in Italia ed all'estero

- Assistenza a soggetto con handicap grave
- ✓ Convivenza e assistenza da almeno 6 mesi
- Invalidità uguale o superiore al 74%
- ✓ Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
- Svolgimento di lavori c.d. «gravosi» e lavoratori usuranti
- Svolgimento in via continuativa delle attività "gravose"
- Svolgimento di attività usuranti

REQUISITI che possono essere valutati IN **VIA PROSPETTICA** entro l'anno di presentazione della domanda



✓anzianità contributiva di 30/36 anni (41 per «lavoratori precoci»)



Per i soli lavoratori agricoli il trimestre di inoccupazione si computa dalla cessazione dell'attività se avvenuta nell'anno della domanda di riconoscimento delle condizioni o dalla fine dell'anno precedente se avvenuta l'anno prima)

- ✓ sei anni di svolgimento via continuativa dell'attività gravosa di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), come modificato dall'articolo 53 del d.l. n. 50/2017
- ✓ sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o metà della vita lavorativa complessiva (per lavoratori usuranti)



Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

DISOCCUPAZIONE

REQUISITI ALLA DATA DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI

- ✓ Status di disoccupato
- ✓ Aver terminato integralmente prestazione di disoccupazione lui spettante
- ✓ Residenza in Italia
- ✓ No titolarità trattamento pensionistico diretto in Italia ed all'estero

REQUISITI IN VIA PROSPETTICA

- ✓ Requisito anagrafico dei 63 anni
- ✓ Anzianità contributiva dei 30 anni (41 anni)
- ✓ Trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell'ASDI

ALLEGATI

- ✓ Se licenziato, lettera di licenziamento
- ✓ Se dimesso, lettera di dimissioni per giusta causa
- ✓ Se cessato per risoluzione consensuale, verbale di accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
- ✓ Se operaio agricolo, **documentazione probatoria** richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra.

... con indicazione del termine di godimento della prestazione di disoccupazione / cessazione rapporto di lavoro (per agricoli)



Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

ASSISTENZA A SOGGETTO CON HANDICAP GRAVE

REQUISITI ALLA DATA DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI

- ✓ Assistenza e convivenza con il soggetto con handicap grave da 6 mesi;
- ✓ Residenza in Italia;
- ✓ No titolarità trattamento pensionistico diretto in Italia ed all'estero

REQUISITI IN VIA PROSPETTICA

- ✓ Requisito anagrafico dei 63 anni
- ✓ Anzianità contributiva dei 30 anni (41 anni)

ALLEGATI

- ✓ **Autodichiarazione** in si cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 tra quelli indicati dalla legge.
- ✓ Sarà altresì necessario riportare:
 - ✓ Codice Fiscale e i dati anagrafici dell'assistito
 - ✓ <u>Estremi del verbale</u> rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l'handicap grave nonché allegarne il relativo documento.





Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

INVALIDITÀ

REQUISITI ALLA DATA DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI

- ✓ Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni
- ✓ Residenza in Italia
- ✓ No titolarità trattamento pensionistico diretto in Italia ed all'estero

REQUISITI IN VIA PROSPETTICA

- ✓ Requisito anagrafico dei 63 anni
- ✓ Anzianità contributiva dei 30 anni (41 anni)

ALLEGATI

✓ Verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile





Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

LAVORI GRAVOSI

REQUISITI ALLA DATA DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI

- ✓ Svolgere o aver svolto una o più attività gravose
- ✓ Residenza in Italia
- ✓ No titolarità trattamento pensionistico diretto in Italia ed all'estero

REQUISITI IN VIA PROSPETTICA

- ✓ Requisito anagrafico dei 63 anni
- ✓ Anzianità contributiva dei 36 anni (41 anni)
- ✓ 6 anni di svolgimento in via continuativa dell'attività gravosa

ALLEGATI

- ✓ **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni
- ✓ Contratto di lavoro
- ✓ Una busta paga
- ✓ Dichiarazione del datore di lavoro



Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

LAVORI GRAVOSI

LA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DOVRA'...

- ... essere redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS
 (reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione "tutti i moduli" (codice AP116 codice AP117 per i lavoratori domestici)
- > ... Attestare:
 - ☐ I periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze
 - ☐ il contratto collettivo applicato
 - ☐ le mansioni svolte
 - ☐ Il livello di inquadramento attribuito
 - ☐ Le voci di tariffa INAIL applicata


Nella domanda telematica il lavoratore oltre ad allegare l'attestato del datore di lavoro dovrà compilare i campi relativi al rapporto di lavoro secondo i dati indicati dal Datore del Lavoro nell'attestato.

Questo permetterà lo scambio automatico telematico con le altre amministrazioni coinvolte.



Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale è svolta dall'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati, secondo le modalità individuate dal **Protocollo**, predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro.





Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti



LE PARTI **FORNISCONO RISCONTRO ENTRO 5 GIORNI SOLARI**



presente negli archivi



INPS completa l'istruttoria della domanda

- INL valuta l'opportunità di attivarsi per la verifica della sussistenza dei requisiti con particolare riferimento alle **seguenti ipotesi**:
 - qualora pervengano domande da parte di almeno 5 lavoratori appartenenti alla medesima impresa
 - qualora l'istante dichiari di aver lavorato presso 3 o più datori di lavoro nel periodo di tempo rilevante ai fini dell'accesso alla prestazione
 - qualora l'istante dichiari di aver lavorato presso un'impresa che risulti cessata
- in presenza di particolari indici di comportamento elusivo individuati dallo stesso Ispettorato o dall'INPS.

INPS completa l'istruttoria della domanda sulla base dei dati in proprio possesso, attendendo l'esito delle eventuali verifiche ispettive per un termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della

domanda



Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

VERIFICA COPERTURA FINANZIAMENTO

Il monitoraggio effettuato dall'Inps sulle Domande di Certificazione si base sulla maggiore prossimità al requisito anagrafico (o requisito contributivo per i lavoratori precoci) previsto per l'accesso trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24 co. 6 della legge 214 del 2011.

Se il soggetto richiedente l'ape sociale è in possesso di contribuzione in <u>più gestioni per le quali</u>

<u>l'articolo 24 prevede età diverse,</u> dovrà essere presa come riferimento **l'età più bassa, purché**nella gestione che prevede l'età più bassa il soggetto abbia anche l'anzianità

contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Se il soggetto, invece, perfeziona il minimo contributivo per l'accesso alla vecchiaia solo col "cumulo" di contributi posseduti nelle varie gestioni, si prende in considerazione l'età più alta.

Esempio: nel 2017 una donna con periodi di iscrizione come lavoratrice autonoma, come dipendente nel settore privato e nel settore pubblico, avrebbe tre diverse età pensionabili a seconda della gestione che prende a riferimento; rispettivamente 66 e 1 mese, 65 e 7 mesi e 66 e 7 mesi.



Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

ACCERTAMENTO ONERE FINANZIARIO





Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta



Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per gli anni 2017 e 2018, **residuino le necessarie risorse finanziarie**, l'INPS provvede ad effettuare nell'anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017 e 31 marzo 2018 ed entro il 30 novembre di ciascun anno.



Istruttoria Domanda di riconoscimento delle condizioni e possibili esiti

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA

Termini per le Comunicazioni

- Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno 2018 l'Inps comunica all'interessato l'esito della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'ape sociale
- Analoga comunicazione, ove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 (1 marzo per i lavoratori «precoci») ma entro il 30 novembre dell'anno di riferimento

Tipologia di Comunicazione all'esito dell'istruttoria

- 1) Riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle stesse e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio
- 2) Riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria
- 3) Rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni



Domanda di Accesso al beneficio

MODALITA'

- Esclusivamente per i soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa, sarà possibile presentare la domanda di accesso al beneficio contestualmente o nelle more di istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
- ➤ Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dovranno essere presentate in modalità telematica.
- ➤ Il cittadino potrà rivolgersi a un patronato oppure potrà compilare direttamente la domanda sul sito inps <u>www.inps.it</u> .(Domande On Line)

La domanda di accesso al beneficio APE Sociale può anche essere inviata contestualmente (subito dopo) la domanda di certificazione.



Istruttoria Domanda di Accesso al beneficio

Ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio, INPS Verifica la Permanenza o il Perfezionamento dei Requisiti valutati alla data di presentazione della Domanda di Riconoscimento delle Condizioni.



A Disoccupazione

- Assistenza a soggetto con handicap grave
- c Invalidità uguale o superiore al 74%
- Svolgimento di lavori c.d. «gravosi» e lavoratori usuranti

REQUISITI ALLA DATA DELLA DOMANDA DI accesso al beneficio

- ✓ trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione
- ✓ fine della fruizione dell'eventuale ASDI, (> ai 3 mesi o in alternativa, deve comunque essere decorso un trimestre dalla fine della Naspi)
- ✓ Anzianità contributiva di 30 anni (41 per «lavoratori precoci»)
- ✓ Permanere della Convivenza e assistenza
- ✓ Anzianità contributiva di 30 anni (41 per «lavoratori precoci»)
- ✓ Permanere della riduzione della capacità lavorativa del 74%
- ✓ Anzianità contributiva di 30 anni (41 per «lavoratori precoci»)
- ✓ sei anni di svolgimento in via continuativa dell'attività gravosa.
- ✓ sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o metà della vita lavorativa complessiva (per lavoratori usuranti)
- ✓ Anzianità contributiva di 36 anni (41 per «lavoratori precoci»)

- √ 63 anni di età
- ✓ Permanenza residenza in Italia
- ✓ cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordin ato



Istruttoria Domanda di Accesso al beneficio

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA

> Accoglimento

Sussistenza tutti i requisiti e le condizioni, compresa cessazione dell'attività lavorativa.

Liquidazione dell'indennità con decorrenza dal:

Primo giorno del mese successivo alla maturazione requisiti per il 2017;

Primo giorno del mese successivo alla domanda per il 2018

> Rigetto

mancanza (venir meno o mancato perfezionamento) requisiti o condizioni.

Riesame

Avverso rigetto, revoca annullamento e decadenza



Erogazione Beneficio

REGIME DELLE DECORRENZE

- 2017 1. Decorrenza UNICA al 1° maggio 2017 per tutti coloro che hanno maturato i requisiti e le condizioni dell'ape sociale entro il 30 aprile 2017 e che hanno presentato domanda di "certificazione" entro i termini di scadenza previsti
 - 2. Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti e delle condizioni per coloro che maturano i requisiti tra il 1.05.2017 ed entro il 31.12.2017 (rientra in questo regime di decorrenza chi matura lo "status" fino al 30 novembre 2017, in caso contrario, andrebbe nel monitoraggio del 2018 con conseguente applicazione del regime delle decorrenze vigente nel predetto anno) e e hanno presentato domanda di certificazione entro i termini di scadenza previsti.

2017/ 2018

2017

- 3. DECORRENZA UNICA AL 1.1.2018 senza "aggancio" né alla domanda di accesso al beneficio, né alla maturazione dei requisiti per coloro che hanno maturato tutti i requisiti al 31.12.2017, hanno presentato domanda di certificazione (al max) entro il 30 novembre e domanda di accesso al beneficio entro il 31.12.2017, ma ai quali è stato comunicato all'esito della certificazione, che la copertura finanziaria è insufficiente e che la decorrenza sarà differita all'esito del monitoraggio del 2018.

 Se però tali soggetti, entro il 2017, non hanno ancora cessato l'attività di lavoro o non hanno presentato domanda di accesso al beneficio, la prima DECORRENZA utile sarà dal 1.1.2018 e quella effettiva sarà «agganciata» al momento
- 4. Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di accesso al beneficio per tutti coloro che maturano i requisiti e presentano domanda di certificazione dal 1°dicembre 2017 entro il 31 marzo 2018 (e se ci sono residui, al max. entro il 30 novembre del 2018).

della cessazione dell'attività nonché di presentazione della domanda di accesso al beneficio.



Erogazione Beneficio

COME SI CALCOLA L'INDENNITÀ

- L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017)
- Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 del decreto).
- La rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo.
- ➤ L'indennità è erogata mensilmente per 12 mensilità.



Cessazione, Annullamento e Revoca Beneficio

CESSAZIONE DEL BENEFICIO APE SOCIALE



L'indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

ANNULLAMENTO / REVOCA DEL BENEFICIO APE SOCIALE



Nei casi di:

- ➤ superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge → la prestazione non è più dovuta dall'inizio dell'anno in cui il suddetto superamento si è verificato
- ➤ titolarità di un trattamento pensionistico diretto → l'indennità viene revocata dalla data di decorrenza della pensione.
- → perdita della residenza in Italia → l'indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della stessa.

I percettori di APE Sociale sono tenuti a comunicare all'Inps la causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa.

Inoltre, nell'ipotesi in cui, successivamente all'erogazione dell'APE sociale, inizino un'attività lavorativa da cui possano derivare, in via presuntiva, dei redditi superiori ai limiti di legge, sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.



Approfondimenti

RECUPERO INDEBITI

Il recupero dei ratei di APE Sociale è a cura della struttura Inps territorialmente competente, e segue la disciplina prevista dall'art. 2033 c.c..

Il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici dell'interessato riconducibili alle Gestioni facenti capo a questo Istituto e deve essere pari al quinto dell'importo totale di tali trattamenti, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo (da calcolare sulla totalità dei trattamenti stessi).

Il soggetto debitore è tenuto ad effettuare il pagamento mediante rimesse in denaro qualora non sia titolare di alcun trattamento pensionistico, o sia titolare di trattamenti pensionistici su cui non è possibile effettuare trattenute.

Art. 2033 c.c. Indebito oggettivo

«Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».

RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO, RIGETTO E REVOCA

Gli interessati possono chiedere un **riesame** a seguito di provvedimenti di annullamento, diniego o revoca del beneficio, alla sede Inps che li ha emanati **entro 30 giorni** dalla ricezione degli stessi.



Approfondimenti

TERMINI DI PAGAMENTO DEI TFS E TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI

I termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizino a decorrere dal compimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

La prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà, quindi, corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi.

In caso di **decadenza** dell'interessato dal diritto alla prestazione dell'APE sociale per effetto del:

- conseguimento di un trattamento pensionistico diretto;
- venir meno della residenza in Italia:
- superamento dei limiti reddituali di cui al par. 4 della circolare;

il **termine** di pagamento inizierà a decorrere dalla data in cui si **verifica la decadenza** e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi tre mesi.

Nell'ipotesi in cui il destinatario dell'APE sociale deceda prima di compiere l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall'evento luttuoso.



Approfondimenti

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO...



Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le **indennità di fine servizio comunque denominate** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, **sono corrisposte** al momento in cui il soggetto **avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse** secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della **disciplina vigente** in materia di **corresponsione del trattamento di fine servizio** comunque denominato.

... DALLA MATURAZIONE DEL PRIMO REQUISITO UTILE



- ➤ il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal momento in cui l'iscritto avrebbe maturato il primo diritto utile ai sensi dell'art. 24 della legge n. 214/2011.
- ➢ l'indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.